

## TITOLO II

### DEI CONSIGLIERI COMUNALI

#### CAPO I - Diritti di accesso, iniziativa e poteri di controllo

##### Art. 1416

(Diritto di informazione e di accesso)

1. Il diritto di accesso si articola in diritto all'informazione, alla consultazione e al rilascio di copie di atti.  
I Consiglieri Comunali esercitano il diritto di informazione e di consultazione degli atti rivolgendosi all'ufficio competente, che, salvo casi di accertata e motivata impossibilità, deve immediatamente fornire le informazioni o consentire la consultazione degli atti.  
I Consiglieri hanno il diritto di ottenere informazione scritta o copia degli atti dall'ufficio competente o eventualmente dall'ufficio del Consiglio Comunale, dal Segretario Generale o dal Direttore Generale o dalle Società e Aziende partecipate e/o controllate ed Enti dipendenti, e dalle Società affidatarie di servizi pubblici locali e società concessionarie di servizi comunali.  
Le copie o le informazioni richieste devono essere rilasciate immediatamente e comunque entro tre giorni dalla richiesta, da formulare per iscritto. ~~formulata per iscritto, salvo~~ ~~In casi particolari, necessità~~ ~~motivata~~ dalla complessità della pratica. ~~In questo caso~~ la richiesta deve essere soddisfatta entro e non oltre 30 giorni.
2. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera e possono essere rilasciate su richiesta del consigliere anche in via telematica, con esenzione a qualsiasi spesa e con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
3. Ai sensi dell'art. 125 del D.lgvo 267/2000, sono trasmessi ai Capigruppo consiliari, entro la data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio i verbali delle riunioni, l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale recante gli estremi dell'atto e il relativo oggetto, con copia delle deliberazioni adottate e relativi allegati approvati con le deliberazioni medesime. I predetti elenchi sono trasmessi altresì a tutti i Consiglieri Comunali.  
Le sole deliberazioni riguardanti l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche sono trasmesse ai Capigruppo senza gli allegati progettuali. Copia integrale di tutte le deliberazioni della Giunta Comunale è depositata presso l'Ufficio Giunta a libera visione di tutti i Consiglieri comunali.  
Copia delle deliberazioni di Giunta è rilasciata ai Consiglieri che ne fanno richiesta, entro due giorni lavorativi decorrenti dalla data della richiesta.
4. Al fine di favorire il pieno esercizio del diritto di informazione l'amministrazione assicura ove possibile nel rispetto della normativa vigente l'accesso diretto di ciascun consigliere a banche dati detenute del comune tramite proprie credenziali di accesso
5. I consiglieri comunali nell'esercizio del proprio mandato hanno diritto di accesso a tutte le sedi e le strutture utilizzate dal comune per lo svolgimento di attività istituzionali o per erogazioni di servizi. L'esercizio di tale diritto avviene con modalità tali da non arrecare intralcio o disturbo allo svolgimento delle attività e da non violare i diritti di riservatezza

degli utenti

*Art. ~~15~~17*  
*(Diritto di iniziativa)*

1. Ciascun Consigliere ha il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio comunale.
2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché tramite interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.
3. La proposta di deliberazione è inviata al Presidente che ne informa il Sindaco e ne trasmette copia al Dirigente del settore competente per l'espletamento dell'istruttoria. Il predetto Dirigente è comunque tenuto a fornire l'assistenza tecnica al Consigliere proponente per la formulazione della proposta.

*Art. ~~16~~18*  
*(Facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio comunale)*

1. La richiesta di convocazione del Consiglio, sottoscritta da almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri assegnati ovvero dal Sindaco, è indirizzata al Presidente del Consiglio e comprende l'indicazione specifica ed esauriente degli argomenti da inserire nel programma dei lavori (art. 39, comma 2, del D. Leg.vo 267/2000).
2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti (20) giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta al protocollo generale. Per motivi di urgenza, il Presidente del Consiglio provvede alla immediata convocazione del Consiglio.